

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Molise, 13 luglio 1990, n. 198.

Le controversie relative alla composizione del corpo elettorale rientrano nella competenza del giudice ordinario.

È sufficiente, per l'identificazione dell'elettore la presentazione di un documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione di uno Stato estero.

DIRITTO – 1 – E' noto che il contenzioso in tema di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, attribuito dall'art. 6 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 ai Tribunali Amministrativi Regionali, comprende le controversie relative all'osservanza, nel procedimento elettorale che inizia a seguito della convocazione dei comizi, delle norme preordinate all'espletamento del procedimento stesso, ovverosia degli atti e delle operazioni immediatamente diretti alla manifestazione della volontà elettorale da parte degli iscritti nelle rispettive liste ed alla formazione degli organi elettivi. Esula quindi da tale tipo di contenzioso qualsiasi impugnativa relativa ad atti ed operazioni diversi, cadenti in fasi anteriori.

È parimenti ben noto che, nella materia *de qua*, non sussistono deroghe all'ordinario criterio di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario; pertanto rientrano, in particolare, nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria le questioni di elettorato attivo le quali attengono a diritti soggettivi perfetti (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, 25 giugno 1982 n. 318; conf. da Cons. Stato, V Sez., 2 settembre 1983 n. 353 e Cass., SS.UU., 28 gennaio 1988 n. 759).

Orbene, la doglianza avanzata nel primo motivo del ricorso in esame investe le operazioni di voto solo in via riflessiva, mentre ha per oggetto immediato e diretto i sottostanti provvedimenti di iscrizione – o di mantenimento dell'iscrizione – nelle liste elettorali del Comune di ... degli undici votanti di cui si controverte; sicché il Collegio non potrebbe evidentemente pronunciarsi in proposito se non previo annullamento delle dette iscrizioni che, ai sensi dell'art. 13 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, costituiscono in presupposto per l'esercizio del diritto di voto.

E poiché tale domanda è stata introdotta con il rito speciale del contenzioso elettorale, è per questo aspetto palesemente inammissibile.

Per altro verso la stessa domanda è improponibile perché con essa si sottopone a questo Tribunale proprio quella questione di elettorato attivo che, come detto, involge diritti soggettivi perfetti ed è quindi attribuita alla sfera di cognizione di altro giudice, in base ai principî generali di riparto della giurisdizione; principî i quali, nella specifica materia della formazione delle liste elettorali, trovano altresì testuale riscontro nel disposto dell'art. 42 T.U. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni (tra cui cfr. in particolare, la L. 7 febbraio 1979 n. 40 in tema di iscrizione e reinscrizione nelle liste di cittadini residenti all'estero).

V'è inoltre da osservare che, come del resto è stato evidenziato in udienza dal procuratore dei ricorrenti, con la censura in esame si intende addirittura contestare l'ancora sottostante, preteso comportamento omissivo degli organi che sarebbero tenuti a dichiarare la perdita della cittadinanza italiana per il semplice acquisto della cittadinanza straniera, in assunta applicazione dell'art. 8, n. 1 della L. 13 giugno 1912 n. 555 (ma cfr. in proposito Cass., III Sez., 21 novembre 1981 n. 6220 e Cons. Stato, I Sez., 31 gennaio 1986 n. 201).

In ultima analisi si formula così, in via principale, una domanda di accertamento in una tipica materia di diritti soggettivi (*status civitatis*) che, in quanto, attinente allo *status* di privati individui, sarebbe comunque riservata, ai sensi degli artt. 7 (terzo comma) e 8 (secondo comma) della citata legge n. 1034 del 1971, all'autorità giudiziaria ordinaria anche ove fosse proposta in via incidentale.

Omissis.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'irregolare ammissione al voto dei menzionati undici elettori perché non identificati mediante un documento rilasciato da una Pubblica amministrazione italiana, a loro avviso prescritto dall'art. 48, quinto comma, lett. a) del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, bensì attraverso il passaporto estero. Per concorde orientamento giurisprudenziale, ha carattere tassativo l'elencazione dei tre modi di identificazione dell'elettore stabiliti dal cit. art. 48 (quinto e sesto comma: documenti di identità; settimo comma: attestazione da parte di un membro dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore; ottavo e nono comma: attestazione da parte di un elettore del Comune, noto all'Ufficio) e la modalità seguita in concreto per ciascun votante deve essere indicata nell'apposita colonna delle liste elettorali, onde consentire la verifica dell'osservanza dei principî costituzionali (art. 48, secondo comma) della personalità ed univocità del voto; ciò anche ai fini dell'accertamento

delle correlative responsabilità penali di privati e di pubblici ufficiali (cfr. Cons. Stato, V Sez., 16 ottobre 1981 n. 452).

Ne consegue che la mancata esternazione documentale della identificazione dei votanti produce la nullità delle operazioni elettorali.

Nella specie, però, non si verte in tale ipotesi.

La censura è in effetti diretta soltanto a contestare la riconducibilità astratta del passaporto rilasciato da altri Stati alla fattispecie legale tipica di cui innanzi, non ponendosi in dubbio che l'identificazione sia in concreto avvenuta con esito positivo ed effettivamente registrata.

Tale censura è infondata.

Invero, la norma invocata non prescrive espressamente che il documento esibito provenga da un'amministrazione italiana, ma che si tratti di "documento di identità, munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica amministrazione".

A tali caratteristiche risponde anche il passaporto estero, il quale, se all'origine si sostanzia in un documento di identità e nel contempo in una autorizzazione all'espatrio, peraltro proveniente da organi indubbiamente da qualificarsi "pubblici" perché appartenenti alla "Pubblica amministrazione" in qualunque Paese, all'entrata del titolare in Italia è astrattamente idoneo a comprovare la sussistenza di un provvedimento autorizzativo italiano diretto a rimuovere i limiti posti dall'ordinamento interno all'ingresso di stranieri, previo controllo della identità personale, oltre che della validità del documento – in sé ed in quanto "riconosciuto dalle autorità italiane" - e dell'esistenza del cosiddetto "visto", ove occorra (vedasi art. 3 del recente D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 convertito, con modificazioni, con L. 28 febbraio 1990 n. 39).

In altre parole, mediante la previsione degli anzidetti accertamenti da parte della Pubblica amministrazione italiana, il nostro ordinamento giuridico attribuisce al passaporto estero il valore di documento che certifica ad ogni effetto l'identità del titolare nel territorio nazionale.

Ma se così non fosse, non potrebbe comunque non rilevarsi la carenza di un sottostante interesse sostanziale tutelabile – escluso che sia tale, ovviamente, quello alla mera rinnovazione delle consultazioni -, in ragione della sopra descritta formulazione della doglianza stessa e posto che la questione della qualità di elettori dei votanti di che trattasi è stata risolta nei sensi espressi al punto 1) che precede l'attendibilità dell'avvenuta identificazione, per come documentata nelle liste elettorali usate per la votazione, oltre a non essere oggetto di contestazione, in ogni caso fa fede fino a querela di falso (cfr. su questo ultimo, specifico aspetto Cons. Stato, V Sez., n. 452 del 1981 già citata).

3 – In conclusione, il ricorso deve essere complessivamente respinto.

Omissis.